

Stad. N. 11/2013
parabonone
fiery
P



PREFETTURA BRESCIA

25 SET 2013

ARRIVATO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Area I I

OGGETTO: Guardie zoofile volontarie di nomina prefettizia.

ALLA PREFETTURA-UTG DI
(Rif.n.11/2013/Area I bis. del 7.6.2013)

BRESCIA

Con la nota in riferimento viene chiesto se le guardie zoofile di nomina prefettizia rivestano la qualifica ufficiale di polizia giudiziaria quando siano autorizzate a svolgere attività di vigilanza venatoria e nell'esercizio di quest'ultima, nonché se detta attività debba essere sottoposta al coordinamento della Provincia.

In ordine alla prima questione, si richiama la nota n. 557/B.15629.12982(6) del 28 agosto 2003, ad ogni buon fine unita in copia, con la quale è stato trasmesso alle Prefetture e alle Questure un parere del Ministero della Giustizia che ha condiviso l'orientamento di questo Dipartimento nel senso della esclusione del riconoscimento delle qualifiche pubblicistiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie venatorie volontarie.

Tale parere e la giurisprudenza in esso citata hanno trovato ulteriori conferme nelle sentenze della Cassazione Penale n. 23631 dell'11 giugno 2008 e n. 34688 del 23 settembre 2011, le quali, richiamandosi ai numerosi precedenti della stessa Corte, hanno ribadito il principio per cui, nello svolgimento di compiti di vigilanza venatoria, le guardie volontarie non svolgono funzioni di polizia giudiziaria¹.

La citata sentenza n. 23631 ha affermato tale principio proprio in un caso di sequestro di fauna selvatica protetta eseguito da guardie zoofile, nominate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 189/2004, distinguendo chiaramente i campi della vigilanza volontaria previsti rispettivamente da quest'ultima legge (il maltrattamento e l'impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate degli animali "da affezione", cioè "i classici animali domestici o di compagnia") e dalla legge n. 157/1992 (la tutela della fauna selvatica in relazione all'attività della caccia).

¹ La sentenza n. 34688 ha, peraltro, riaffermato che le stesse guardie - in occasione dello svolgimento di compiti di vigilanza venatoria - rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, in relazione al concreto esercizio dei poteri autoritativi e certificativi riconosciuti dalla legge, non del potere per la protezione della fauna selvatica (che costituisce una funzione di interesse pubblico).

/RS





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Pertanto, secondo la Cassazione, alle guardie zoofile riconosciute dal Prefetto ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, "considerato il chiaro tenore letterale di tale norma", possono essere riconosciute funzioni di polizia giudiziaria solo nei limiti delle finalità proprie di tale ultima legge e con "esclusivo riferimento alla categoria degli 'animali da affezione'".

Quanto al secondo quesito, l'attività di vigilanza venatoria è da ritenere soggetta al coordinamento della Provincia anche nei casi in cui sia legittimamente esercitata da guardie zoofile, tenuto conto del carattere generale della disposizione contenuta nel 7° comma dell'art. 27 della legge n. 157/1992.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu